

Città di Angera  
Provincia di Varese


# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Adottato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26.01.95 e deliberazione consiliare n. 17 del 07.04.95 (riformulazione articoli 15/16/29 e 71)

Modificato con deliberazione di C.C. n. 76 del 19.12.03 (art. 60)

**COMUNE DI ANGERA**  
**(Provincia di VARESE)**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 06 del 26.d.95



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**E**  
**DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

# INDICE GENERALE

## INDICE ANALITICO

4

### CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
ART. 3 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	6
ART. 4 - ESPOSIZIONE DEL GONFALONE	6
ART. 5 - USO E RIPRODUZIONE DELLO STEMMA	6

### CAPO II° - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 6 - MANDATO ELETTIVO - INIZIO E CESSAZIONE	7
ART. 7 - RIMOZIONE DALLA CARICA	7
ART. 8 - SOSPENSIONE DEL CONSIGLIERE	7
ART. 9 - DIRITTO DI INIZIATIVA	7
ART. 10 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	7
ART. 11 - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE	8
ART. 12 - INDENNITA'	8
ART. 13 - RESPONSABILITA'	8
ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DI CONSIGLIO	8
ART. 15 - NOMINE ED INCARICHI	8
ART. 16 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO	9
ART. 17 - I CONSIGLIERI SCRUTATORI	9
ART. 18 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI	9
ART. 19 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE	9

### CAPO III° - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 20 - COSTITUZIONE	9
ART. 21 - COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO	9

### CAPO IV° - LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 22 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	10
ART. 23 - COMPETENZE E FUNZIONI	10
ART. 24 - NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE	11
ART. 25 - INSEDIAMENTO	11
ART. 26 - CONVOCAZIONE	11
ART. 27 - VOTAZIONI	11
ART. 28 - VERBALI DELLE SEDUTE	11

## **CAPO V° - I GRUPPI DI LAVORO**

ART. 29 - COSTITUZIONE	12
ART. 30 - COMPOSIZIONE	12
ART. 31 - INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO	12

## **CAPO VI° - IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 32 - CONVOCAZIONE	12
ART. 33 - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO. NOTIFICA AI CONSIGLIERI E COMUNICAZIONI	12
ART. 34 - TERMINI PER LA NOTIFICA	13
ART. 35 - NORME DI COMPILAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	13
ART. 36 - ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO	13
ART. 37 - SEDE DELLE RIUNIONI	14
ART. 38 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE	14
ART. 39 - POTERI DEL PRESIDENTE	14
ART. 40 - NUMERO LEGALE	14
ART. 41 - SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE	14
ART. 42 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE	15
ART. 43 - SEDUTE PUBBLICHE E SEDUTE SEGRETE	15
ART. 44 - ADUNANZE APERTE E ADUNANZE INFORMALI	15
ART. 45 - LUTTO CITTADINO	15
ART. 46 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	16
ART. 47 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI	16
ART. 48 - TUMULTI IN AULA	16
ART. 49 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	16
ART. 50 - AMMISSIONE IN AULA DI FUNZIONARI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI	17
ART. 51 - ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	17
ART. 52 - DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE DEL GIORNO	17
ART. 53 - NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE	17
ART. 54 - EMENDAMENTI	18
ART. 55 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE, SOSPENSIVA E INCIDENTALI	18
ART. 56 - FATTO PERSONALE	18
ART. 57 - DICHIARAZIONE DI VOTO	18
ART. 58 - TERMINE DELLA SEDUTA	18

## **CAPO VII° - INTERROGAZIONI E MOZIONI**

ART. 59 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE	19
ART. 60 - INTERROGAZIONI	19
ART. 61 - DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI	19
ART. 62 - MOZIONI	20
ART. 63 - DURATA DEGLI INTERVENTI	20

## **CAPO VIII° - LE VOTAZIONI**

ART. 64 - FORME DI VOTAZIONE	20
ART. 65 - VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO	21
ART. 66 - VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE	21
ART. 67 - ORDINE DELLE VOTAZIONI PALESI	21
ART. 68 - VOTAZIONI SEGRETE	22
ART. 69 - ESITO DELLE VOTAZIONI	22
ART. 70 - DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI	23

## **CAPO IX° - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

ART. 71 - COMPETENZE	23
ART. 72 - APPROVAZIONE	23
ART. 73 - REVOCA E MODIFICA DI UN PROVVEDIMENTO	23

## **CAPO X° - I VERBALI DELLE ADUNANZE**

ART. 74 - REDAZIONE	23
ART. 75 - CONTENUTO	24
ART. 76 - FIRMA DEI VERBALI	24
ART. 77 - DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE	24

## **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 78 - DIFFUSIONE	24
ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE	24

# INDICE ANALITICO

—A—

adunanze  
 aperte 16  
 di 1<sup>a</sup> convocazione 15  
 di 2<sup>a</sup> convocazione 16  
 informali 16  
 registrazione sedute 24  
 verbali 24  
 ammissione in sala 18  
 argomenti non iscritti 18  
 assenza  
 comunicazione 9  
 giustificazione 9

—C—

Capogruppo  
 nomina 10  
 variazione 10  
 Commissione  
 dei Capi gruppo 10  
 Commissioni Consiliari 11  
 convocazione 12  
 elezione 11  
 funzioni 11  
 insediamento 12  
 pareri 12  
 segreteria 12  
 votazione 12  
 comunicazioni 18  
 Consiglieri Comunali 8  
 comportamento in seduta 17  
 delega 9  
 diritto di iniziativa 8  
 durata in carica 8  
 interventi in aula 17  
 numero 8  
 responsabilità 9  
 rimozione 8  
 sospensione 8  
 status 8  
 surroga 8  
 Consiglio Comunale  
 assistenza del pubblico 17  
 gruppi consiliari 10  
 notifica 13  
 presenza 9  
 presidenza 15  
 pubblicità 13  
 scrutatori 10  
 sede 15  
 seduta pubblica 16  
 seduta segreta 16  
 controllo 9  
 richiesta di 9

—D—

delega 10  
 revoca 10  
 deliberazioni

approvazione 24  
 modifica 24  
 revoca 24  
 dichiarazioni di voto 19  
 durata degli interventi 21  
 durata in carica 8  
 durata intervento  
 argomenti ordinari 21  
 bilancio 21  
 dichiarazione di voto 21  
 piani-programma 21  
 piani urbanistici 21  
 regolamenti 21

—E—

emendamenti 19

—E—

—F—

fatto personale 19

—G—

Gonfalone 7  
 Gruppi consiliari 10  
 Gruppi di lavoro 13  
 composizione 13  
 funzionamento 13  
 insediamento 13

—I—

indennità di carica 9  
 interpretazione 7  
 interrogazione 20  
 interrogazioni  
 discussione 20  
 interventi  
 divieto 24  
 norme generali 17

—L—

lutto cittadino 16

—M—

mozione 21

—N—

numero legale 15

—O—

ordine del giorno 14  
 proposte di iscrizione 14

—P—

proposta di deliberazione  
 norme generali per la trattazione 18

—Q—

questione incidentale 19  
questione pregiudiziale 19  
questione sospensiva 19

—R—

rappresentanti del Comune  
nomina 9  
Regolamenti  
per concessione patrocinii 7  
per il rilascio di copie 10  
per l'accesso agli atti 10  
Regolamento  
diffusione 25  
entrata in vigore 25  
interpretazione 7  
responsabilità 9  
rimozione 8

—S—

sedute  
chiusura 19  
stemma comunale 7  
surroga 8

—T—

termini per la notifica 14  
tumulti 17

—V—

verbali  
approvazione 25  
contenuto 25  
deposito 25  
firma 25  
retifica 25  
votazione  
esito 23  
per alzata di mano 22  
per alzata e seduta 22  
per appello nominale 22  
proclamazione 23  
votazione a scrutinio segreto 23  
votazione per appello nominale 22  
votazioni  
ordine 22  
palesi 21  
per schede segrete 21

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

## CAPO I°

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dallo Statuto e vengono integrate, per quanto possibile e compatibile, dal presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi che nel corso delle sedute consiliari si presentino casi che non risultino disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi viene rimessa al Sindaco, sentito il parere di legittimità del Segretario Comunale.

#### ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eventuali divergenze circa l'interpretazione del presente Regolamento devono essere presentate per iscritto dai Consiglieri comunali al Sindaco.
2. Questi sottoporrà entro 30 gg. la pratica, munita del parere del Segretario, al Consiglio Comunale che decide a maggioranza assoluta dei componenti.

#### ART. 3 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale determina la programmazione generale dell'Ente; approva gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, secondo i principi statutari, con particolare riferimento agli atti relativi al quadro istituzionale, all'ordinamento organizzativo, agli atti di pianificazione e agli indirizzi rivolti alla Giunta ed agli eventuali Enti dipendenti.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo nel rispetto dello Statuto comunale, tenuto conto delle segnalazioni di disfunzioni e/o di irregolarità segnalate dai Revisori del conto, dal Difensore civico e dalle Commissioni consiliari relativamente ai compiti, incarichi e funzioni alle medesime attribuite nell'ambito delle materie assegnate.

#### ART. 4 - ESPOSIZIONE DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone del Comune potrà essere esibito al di fuori della sede comunale senza alcun provvedimento particolare in tutti i casi in cui l'uso sia previsto dalla legge o per disposizione delle superiori Autorità.
2. In tutti gli altri casi l'uso dovrà essere autorizzato dal <sup>GIUNTA</sup> Consiglio Comunale, valutando caso per caso le motivazioni che ne determinano l'esibizione; in casi eccezionali od urgenti, l'autorizzazione viene disposta dal Sindaco, sentita la Commissione dei Capigruppo.

#### ART. 5 - USO E RIPRODUZIONE DELLO STEMMMA

1. L'uso dello stemma comunale è disciplinato dall'apposito Regolamento per la concessione di patronato o patrocinio comunale a manifestazioni pubbliche.



## CAPO II°

### I CONSIGLIERI COMUNALI

#### ART. 6 - MANDATO ELETTIVO - INIZIO E CESSAZIONE

1. La elezione, la durata in carica, il numero e lo "status" del Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

#### ART. 7 - RIMOZIONE DALLA CARICA

1. I Consiglieri Comunali vengono rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico ovvero quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge n. 646/1982 e successive modificazioni o vengano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza a seguito del disposto di cui al 1° comma dell' art. 40 della legge n. 142/1990, come modificato dall' art. 4 della legge n. 16/1992.
2. Il Consiglio Comunale prende atto delle cause di rimozione di cui al comma precedente in capo al Consigliere ed adotta i conseguenti provvedimenti.
3. La surroga viene effettuata nel corso della stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità a quanto disposto dall' art. 81 del T.U. n. 570/1960, previo accertamento della insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità in capo al Consigliere surrogante.

#### ART. 8 - SOSPENSIONE DEL CONSIGLIERE

1. La sospensione dalle funzioni di un Consigliere viene disposta dal Prefetto con proprio decreto quando sussistano i presupposti di cui al 1° e 2° comma dell' art. 40 della legge n. 142/1990 o quelli di cui al 1° e 2° comma dell' art. 15 della legge n. 55/1990, così come modificato dall' art. 1 della legge n. 16/1992.
2. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni inerenti e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia nell'ambito di Enti o di Istituzioni nei quali sia stato nominato rappresentante della Amministrazione Comunale o del Comune.
3. Il Consigliere viene temporaneamente sostituito con le modalità di cui all' art. 28 dello Statuto.

#### ART. 9 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Il diritto di iniziativa del Consigliere Comunale si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al Sindaco che la inoltra, previo parere di legittimità del Segretario, entro 15 giorni dal ricevimento alla Commissione Consiliare competente per materia, compatibilmente con le imprescindibili esigenze dei servizi e degli uffici.
3. Qualora la proposta riporti il parere favorevole della Commissione Consiliare, la stessa dovrà essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per la trattazione.
4. Nell'ipotesi che la proposta riporti invece il parere contrario della Commissione, il Sindaco dovrà darne comunicazione scritta al proponente.

#### ART. 10 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La richiesta di convocazione, fermo restando il disposto di cui all' art. 36 della legge n. 142/1990, deve essere formulata per iscritto e deve riportare l'elenco degli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione.

## **ART. 11 - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e contenente gli estremi delle deliberazioni interessate, firmata da un quinto dei Consiglieri Comunali in carica, deve essere inoltrata al Segretario che provvede all'invio all'Organo di controllo entro i 5 giorni successivi a quello in cui la richiesta "de quo" perviene direttamente al Segretario del Comune.
2. Il Sindaco nel corso della prima adunanza del Consiglio Comunale dà comunicazione circa l'esito del controllo sulle deliberazioni in questione, esercitato dal CO.RE.CO.

## **ART. 12 - INDENNITA'**

1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto alla indennità di carica ai sensi delle vigenti disposizioni e nei limiti deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto alla indennità di presenza per le sedute del Consiglio Comunale, indipendentemente dalla durata delle stesse con l'avvertenza che le indennità non sono cumulabili all'interno di una stessa giornata.
3. Tale indennità non è dovuta in caso di seduta dichiarata deserta.
4. I Consiglieri Comunali per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite in conformità al disposto della legge n. 816/1985.

## **ART. 13 - RESPONSABILITA'**

1. Ciascun Consigliere è responsabile personalmente del voto che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio Comunale.
2. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.

## **ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DI CONSIGLIO**

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale a sensi del 2° comma dell'art. 26 dello Statuto.
2. In caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione indirizzata al Sindaco, prima dell'inizio della seduta oppure in seduta consistere dal Capo del gruppo cui appartiene il Consigliere assente.
3. Il Consigliere che si assenta in modo definitivo dalla seduta, prima di lasciare l'aula consistere, deve darne comunicazione al Segretario per le annotazioni del caso nel verbale di adunanza; in caso di mancata tempestiva comunicazione egli sarà considerato presente a tutti gli effetti.

## **ART. 15 - NOMINE ED INCARICHI VEDI ULTIMA PAGINA**

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sono di competenza esclusiva del Sindaco.
2. I Consiglieri nominati quali rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in virtù di espresse norme legislative e/o regolamentari, debbono presentare annualmente una dettagliata relazione al Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può incaricare con apposito atto deliberativo uno o più consiglieri di riferire su oggetti, di competenza del Consiglio Comunale, che esigano indagini od esami speciali. L'incarico si intende concluso alla produzione di una relazione, che, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, viene letta al Consiglio stesso, che ne terrà conto per l'adozione dei conseguenti atti deliberativi, senza peraltro restare vincolato alle conclusioni della stessa.
4. Nell'ambito delle materie non oggetto di formale delegazione, il Sindaco può avvalersi della collaborazione di singoli Consiglieri Comunali.
5. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri Comunali si avvalgono degli uffici e servizi del Comune, senza creare turbative alla ordinaria attività degli stessi.

VEDI ULTIMA PAGINA

#### **ART. 16 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO**

1. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 10 e dall'art. 36 della legge n. 142/1990 ad un Consigliere Comunale.
2. Nel provvedimento, sottoscritto per accettazione dall'interessato, sono indicate le funzioni delegate.
3. La revoca può essere disposta in qualsiasi momento senza motivazione alcuna ed è efficace dalla data di notifica all'interessato del relativo provvedimento.

#### **ART. 17 - I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

1. All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco nomina tre Consiglieri di cui uno di minoranza con le funzioni di scrutatori.
2. I Consiglieri scrutatori prima di lasciare per qualsiasi motivo l'aula consiliare devono avvertire il Sindaco-Presidente, che provvede alla sostituzione.

#### **ART. 18 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. L'esercizio di tale diritto è disciplinato in apposito Regolamento.

#### **ART. 19 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE**

1. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di richiedere ed ottenere copie in carta libera di tutti gli atti e documenti per l'esercizio del loro mandato elettivo.
2. L'esercizio di tale diritto è disciplinato in apposito Regolamento.

### **CAPO III°**

## **I GRUPPI CONSILIARI**

#### **ART. 20 - COSTITUZIONE**

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare.
2. Ogni Consigliere che si dissocia o che non si riconosce nella lista in cui è stato eletto e non confluisce in altri Gruppi consiliari già costituiti in seno al Consiglio Comunale, ha diritto di costituire un Gruppo indipendente ovvero di aderire allo stesso quando questi risulta già costituito.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco-Presidente il nome del proprio Capogruppo entro il giorno precedente la seduta consiliare di insediamento del Consiglio neo eletto.
4. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le successive variazioni dei Gruppi e dei rispettivi Capigruppo. Le stesse avranno efficacia dalla data della loro comunicazione al Consiglio Comunale.
5. In mancanza delle comunicazioni di cui al 3° comma verrà considerato Capogruppo il Consigliere Comunale che dispone della cifra individuale più elevata per il Gruppo di maggioranza e il Candidato Sindaco per i gruppi di minoranza.

#### **ART. 21 - COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO**

1. I Capi gruppo sono costituiti di diritto in Commissione Consiliare oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, anche per la trattazione dei compiti alla stessa demandati dal presente Regolamento e per gli eventuali accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.
2. Le proposte di modifica e di integrazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali a valenza generale, nonché l'esame ed il parere su eventuali proposte formulate da parte di n. 3 Consiglieri competono alla Commissione dei Capigruppo.

3. Alla predetta Commissione competono l'individuazione e la disamina di problematiche di interesse generale e di particolare rilevanza, nonché le conseguenti eventuali proposte in ordine alla costituzione dei Gruppi di lavoro.
4. Della Commissione predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capigruppo; essa è presieduta dal Sindaco. In sua assenza la convocazione e la presidenza della Commissione competono al Vice Sindaco.
5. Il Sindaco nel diramare gli inviti alle riunioni può estenderli all'Assessore e/o al Consigliere delegato competente per materia, i quali partecipano, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti trattati.
6. I Consiglieri Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Le norme che disciplinano il funzionamento e l'espressione dei pareri della Commissione dei Capigruppo sono quelle previste per le Commissioni Consiliari.
8. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte dal Segretario o da altro funzionario dallo stesso di volta in volta individuato.

## **CAPO IV°**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **ART. 22 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari:
  - a)- **TECNICO-URBANISTICA** (Urbanistica - Assetto del territorio - Ecologia - Lavori pubblici)
  - b)- **ISTITUZIONALE E FINANZIARIA** (Affari generali - Tributi - Finanze - Servizi Sociali e P.I.)
2. Ogni Commissione è costituita da tanti Consiglieri Comunali quanti sono i Gruppi consiliari, su designazione del Gruppo stesso.
3. La elezione dei componenti designati e la loro surroga eventuale avviene con votazione palese del Consiglio Comunale.
4. Nell'ipotesi di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di mancato accordo all'interno della maggioranza o della minoranza, la nomina avverrà con votazione palese per appello nominale e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
5. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che le ha elette.
6. Alle sedute delle Commissioni partecipano senza diritto di voto il Sindaco e gli Assessori competenti per materia.
7. Ogni Commissione è presieduta da un Presidente scelto fra i Commissari e nominato dalla Commissione stessa. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne disimpegna le funzioni un Vice Presidente nominato nel proprio ambito dalla Commissione.
8. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono assolte da uno dei componenti designato dalla Commissione.
9. Le Commissioni si possono avvalere dell'opera e della partecipazione di funzionari, di tecnici comunali, di organismi associativi o gruppi di volontariato, che dovranno essere di volta in volta appositamente convocati.

#### **ART. 23 - COMPETENZE E FUNZIONI**

1. Le Commissioni consiliari hanno funzioni consultive e referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale.
2. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie e di studio.
3. Nello specifico esse:
  - a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta e dagli Assessori;
  - b) relazionano al Consiglio Comunale in ordine all'andamento ed ai problemi specifici relativi ad Enti, Aziende, Società ed altre forme associative comunali;
  - c) approfondiscono, anche d'iniziativa propria, le problematiche di interesse generale e specifico della Città e dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 24 - NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE**

1. Il Sindaco nella prima seduta utile comunica al Consiglio Comunale l'avvenuta costituzione delle Commissioni e la nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle stesse; dovrà altresì comunicare al Consiglio ogni eventuale variazione che sarà nel contempo avvenuta.

## **ART. 25 - INSEDIAMENTO**

1. La seduta di insediamento delle commissioni dovrà avvenire entro 15 giorni dalla loro costituzione; a tal fine il Sindaco sarà tenuto alla convocazione ed alla presidenza delle stesse per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, che dovranno svolgersi con separate votazioni a scrutinio palese.
2. Le votazioni avverranno con le modalità di cui al successivo art. 27.

## **ART. 26 - CONVOCAZIONE**

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente di sua iniziativa; può esserne richiesta la convocazione dal Sindaco, dall'Assessore competente per materia o per richiesta scritta di almeno 2 componenti; in tale ipotesi la riunione della Commissione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta.
2. L'avviso della convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta e dovrà essere comunicato ai componenti, compresi quelli senza diritto di voto, di norma almeno 3 giorni prima della riunione con contestuale deposito di tutti gli atti concernenti gli argomenti all'ordine del giorno per la eventuale consultazione.
3. La data, l'ora e la sede della seduta vengono fissati dal Presidente d'intesa con l'Assessore interessato.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 2 componenti.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
6. La Commissione si riunisce in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti sulla capacità, comportamenti e moralità di persone.

## **ART. 27 - VOTAZIONI**

1. I lavori della Commissione si concludono con l'espressione di un parere entro il termine di 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Sindaco, fatti salvi i casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto secondo le necessità e le richieste del Sindaco stesso.
2. Le determinazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza di voti, avuto presente che i commissari votanti esprimono un numero di voti pari alla consistenza del Gruppo consiliare rappresentato.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, verrà fatta rilevare nel contesto dei relativi provvedimenti amministrativi la non acquisizione del parere da parte della Commissione competente.

## **ART. 28 - VERBALI DELLE SEDUTE**

1. Il componente con funzioni di Segretario dovrà curare la verbalizzazione delle sedute redigendo sintetico verbale dei lavori, che dovrà chiaramente riportare il parere espresso dalla Commissione e l'esito delle votazioni espresse su ogni argomento all'ordine del giorno.
2. I predetti verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta, vengono trasmessi al Segretario Comunale ed al Sindaco per il deposito nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultati durante le riunioni di Giunta e/o di Consiglio Comunale nel corso della trattazione degli argomenti iscritti.
3. La copia delle decisioni della Commissione sarà trasmessa entro 15 giorni al Capigruppo a cura del Sindaco.

## CAPO V°

### I GRUPPI DI LAVORO

#### **ART. 29 - COSTITUZIONE** ~~VEDI ULTIMA PAGINA~~

1. Per argomenti di particolare importanza e rilevanza di carattere tecnico amministrativo il Consiglio Comunale può nominare nei Gruppi di lavoro i cui componenti possono essere scelti anche fra cittadini non consiglieri particolarmente qualificati in relazione al compito attribuito al gruppo stesso.

#### **ART. 30 - COMPOSIZIONE**

1. Nei Gruppi di lavoro possono essere designati fino ad un massimo di due componenti per ogni Gruppo Consiliare.

#### **ART. 31 - INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO**

1. Per l'insediamento ed il funzionamento dei Gruppi di lavoro valgono le disposizioni previste per le Commissioni Consiliari.
2. Il Gruppo di lavoro dovrà ultimare l'incarico nel rispetto del mandato, dei termini e dei modi determinati nella deliberazione di istituzione del Gruppo stesso.
3. Le conclusioni dei Gruppi di lavoro saranno illustrate successivamente in seno alla Commissione Consiliare competente per materia per gli eventuali provvedimenti di carattere amministrativo.

## CAPO VI°

### IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### **ART. 32 - CONVOCAZIONE**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è di competenza del Sindaco a mezzo di avvisi scritti a mente dell'art. 17 dello Statuto.
2. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del Sindaco la convocazione compete al Vice Sindaco.

#### **ART. 33 - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO. NOTIFICA AI CONSIGLIERI E COMUNICAZIONI**

1. Valgono le disposizioni dello Statuto.
2. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente od incaricata o a persona addetta alla casa con le modalità di cui all'art. 139 del Codice di Procedura Civile.
3. La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario ovunque lo stesso venga reperito entro la circoscrizione territoriale comunale, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Codice di Procedura Civile.
4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando per iscritto al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
5. In mancanza di tale segnalazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale alla residenza anagrafica del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
6. L'avviso di convocazione, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, va inviato al Difensore Civico ed al Presidente dei Revisori del conto.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti in luoghi fissi e predeterminati per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio Comunale e gli argomenti iscritti con particolare riferimento a quelli di speciale rilevanza.

8. Tutte le comunicazioni di cui in precedenza debbono avvenire contestualmente all'inoltro dell'ordine del giorno.  
Il messo deve rimettere alla Segreteria dichiarazione di avvenuta notifica contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui essa è avvenuta, nonché la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
9. La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può assumere la forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri.

#### **ART. 34 - TERMINI PER LA NOTIFICA**

1. I termini per la notifica sono quelli di cui al comma 6° dell'art. 17 dello Statuto.
2. Nei termini di cui sopra si intendono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Nell'ipotesi che, dopo aver effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno degli affari urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, con contestuale deposito degli atti, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
4. Il Consiglio Comunale a maggioranza ha diritto di decidere il rinvio della trattazione al giorno seguente solo per gli argomenti e gli affari aggiunti all'ordine del giorno per una più approfondita valutazione degli stessi.
5. L'eventuale omessa consegna dell'avviso di convocazione rende nulla la convocazione stessa; la consegna ritardata invece si riterrà sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato con ritardo.

#### **ART. 35 - NORME DI COMPILAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

1. L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che saranno posti in discussione.
3. Spetta al Sindaco rettificare ed integrare l'ordine del giorno, fatto salvo l'obbligo di iscrizione delle proposte di cui al successivo articolo.
4. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta pubblica ed in seduta segreta.
5. Per quanto attiene le questioni preliminari le stesse vanno elencate, quando siano presenti, nell'ordine seguente:
  - comunicazioni del Sindaco
  - comunicazioni della Giunta
  - comunicazioni dei Consiglieri
  - interrogazioni
  - interrogazioni urgenti presentate durante la seduta.
6. La trattazione delle questioni preliminari di cui al punto precedente non può superare la prima ora di ciascuna seduta. Quelle rimaste inevase potranno essere trattate solo a conclusione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con specifico riguardo all'orario di chiusura della seduta.
7. Le mozioni e gli altri argomenti saranno trattati nell'ordine preciso nel quale risultano iscritti all'ordine del giorno.

#### **ART. 36 - ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale compete alla Autorità Governativa, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, nonché dallo schema della proposta che si intende sottoporre all'esame del Consiglio.
3. Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, quando non ravvisi la competenza a deliberare dell'organo stesso, dandone comunicazione motivata al proponente.
4. Qualora il proponente sia un Consigliere, l'interessato può, nella prima seduta successiva a tale diniego, chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora determini che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data della seduta per la relativa trattazione.
6. Il Sindaco è sempre tenuto all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, degli argomenti per i quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica ai sensi dei commi 7° e 7° bis dell' art. 31 della legge n. 142/1990.

### **ART. 37 - SEDE DELLE RIUNIONI**

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso apposita sala del Palazzo Comunale.
2. Il Sindaco può stabilire che la seduta si tenga eccezionalmente in sede diversa, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sede stessa ovvero quando vi siano motivazioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale sui luoghi ove si verificano particolari situazioni ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede di riunione del Consiglio Comunale deve essere sempre espressamente indicata nell'avviso di convocazione.

### **ART. 38 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE**

1. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio Comunale a norma dell' art. 15 dello Statuto.

### **ART. 39 - POTERI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare il rispetto e l'osservanza di leggi e di regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente dell'assemblea costituisce e rappresenta l'intero Consiglio Comunale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che deve avvenire secondo l'ordine prestabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parola, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama l'esito.

### **ART. 40 - NUMERO LEGALE.**

1. Valgono le disposizioni del comma 8° dell' art. 17 dello Statuto.

### **ART. 41 - SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Si procede all'appello nominale e, qualora non si registri la presenza del numero legale, si rinnova l'appello dopo altri 15 minuti. Ove anche dopo il secondo appello non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
3. Il Presidente nel corso della seduta è obbligato a verificare mediante appello se persista il numero legale su semplice richiesta anche di un solo Consigliere.
4. Nell'ipotesi che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea dei lavori e dopo 15 minuti disporrà un ulteriore appello dei presenti. Ove da tale appello risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
5. Di quanto sopra viene dato atto nel verbale e dovranno essere elencati i Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.



#### **ART. 42 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE**

1. E' seduta di seconda convocazione quella prevista dall' art. 17 dello Statuto.
2. La seduta che segue ad una precedente iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il quorum strutturale, è anch'essa seduta di seconda convocazione, ma solo per gli affari che erano rimasti non trattati nella seduta interrotta.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione vengono fissati direttamente dal Sindaco, qualora essi non siano già stati precedentemente indicati nell'avviso di convocazione.
4. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata mediante avvisi scritti così come per le sedute di prima convocazione.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, nell'ipotesi che quest'ultima si renda necessaria, è indispensabile darne comunicazione anche mediante telegramma ai soli Consiglieri comunali non intervenuti alla seduta di prima convocazione ed assenti nel momento in cui la seduta è stata interrotta.
6. In seconda convocazione l'appello nominale di inizio seduta in caso di mancanza del numero legale va ripetuto dopo altri 15 minuti; persistendo la mancanza del numero minimo di Consiglieri richiesto per l'inizio dei lavori, la seduta sarà dichiarata deserta, con le stesse procedure e modalità previste per le diserzioni di seduta.

#### **ART. 43 - SEDUTE PUBBLICHE E SEDUTE SEGRETE**

1. Le sedute di Consiglio Comunale sono pubbliche
2. La seduta di Consiglio è segreta solo esclusivamente quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, il licenziamento, le punizioni o le promozioni, quando comportino comunque valutazioni sulla qualità delle persone.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Consiglio Comunale, a richiesta anche di un solo Consigliere e su proposta motivata del Sindaco-Presidente ed a maggioranza assoluta dei voti espressi in forma palese, può deliberare la continuazione in seduta segreta, dandone atto nel verbale con espressa annotazione delle relative motivazioni.
4. Durante la seduta segreta restano in aula soltanto i Consiglieri Comunali ed il Segretario.

#### **ART. 44 - ADUNANZE APERTE E ADUNANZE INFORMALI**

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire un Consiglio Comunale "aperto" o "informale".
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati congiuntamente ai Consiglieri Comunali tutti i Cittadini, Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, le forze sociali, politiche e sindacali interessati ai temi posti in discussione.
3. Durante tali adunanze il Presidente, pur garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei componenti il Consiglio Comunale, consente interventi anche ai partecipanti invitati perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino anche al Consiglio i loro orientamenti.
4. Qualora al termine della discussione si ritenesse di adottare qualsivoglia provvedimento amministrativo in ordine alla questione trattata, alla votazione relativa alla proposta partecipano esclusivamente i Consiglieri Comunali con esclusione di tutte le altre forze o rappresentanze presenti.

#### **ART. 45 - LUTTO CITTADINO**

1. In tutti i casi previsti dalla legge e per disposizione di Autorità superiori potrà essere proclamato il lutto cittadino con semplice provvedimento del Sindaco.
2. Su iniziativa di almeno 1/5 dei Consiglieri o su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può deliberare la proclamazione del lutto cittadino, quando si verificano fatti di particolare gravità che coinvolgano la comunità di Angera.

#### **ART. 46 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure di contenuto politico-amministrativo.
2. Tale diritto va esercitato evitando riferimenti alla vita privata ed alle qualità delle persone e va in ogni caso contenuto entro i limiti della educazione e del civile rispetto, non usando parole sconvenienti e senza degenerare.
3. E' assolutamente vietato assumere atteggiamenti e fare affermazioni che possano ledere la onorabilità di chiunque.
4. In caso di palesi violazioni e di turbativa in seno al Consiglio Comunale, il Sindaco-Presidente richiama il Consigliere in termini formali.
5. Dopo un secondo richiamo formale nel corso della stessa seduta in capo allo stesso Consigliere, senza che questi tenga conto dei rilievi mossi a suo carico, il Presidente deve togliergli la facoltà di parola fino alla conclusione dell'affare in trattazione.
6. Qualora il Consigliere contesti la decisione, il Consiglio decide votando per alzata di mano senza ulteriore discussione.

#### **ART. 47 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI**

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi, sia pure con le limitazioni di cui all'articolo precedente.
3. I Consiglieri che intendano prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito oppure al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
4. Le discussioni ed i dialoghi fra Consiglieri devono essere vietati; qualora questi avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti i Consiglieri che hanno dato origine alla violazione e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. A nessun Consigliere è permesso di interrompere chi sta legittimamente parlando, eccezion fatta per il Presidente per richiamo al Regolamento.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, in caso di persistenza di comportamento non regolamentare, gli inibisce l'intervento.
7. Nessun intervento può essere sospeso per essere ripreso in una successiva seduta.

#### **ART. 48 - TUMULTI IN AULA**

1. Qualora nasca un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta e abbandona l'aula. Se alla ripresa della seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla temporaneamente oppure definitivamente, previa espressa dichiarazione.
2. In tale ipotesi il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio a prescindere da eventuali adunanze successive già convocate.

#### **ART. 49 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO**

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico è affidata alla discrezione del Presidente che li esercita avvalendosi dell'opera dei Vigili Urbani o di altra Forza Pubblica.
2. Questa non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e solo dopo che la seduta sia stata sospesa.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve rimanere nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto e civile, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Il Presidente, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori e, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse, a seguito

- di decisione motivata adottata a maggioranza dal Consiglio Comunale, previa le opportune annotazioni a verbale.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante la discussione alla parte riservata ai Consiglieri Comunali.

#### **ART. 50 - AMMISSIONE IN AULA DI FUNZIONARI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI**

1. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali, così come i Consulenti e i Professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti tecnici specifici.
2. Possono essere ammessi per le stesse finalità anche i Rappresentanti di Enti ed Organismi comunali e sovracomunali.

#### **ART. 51 - ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO**

1. Concluse le formalità preliminari il Presidente effettua al Consiglio le proprie eventuali comunicazioni in ordine a fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. Successivamente un Consigliere per ogni gruppo può chiedere la parola per la commemorazione di persone o per la celebrazione di eventi di interesse locale o generale.
3. Durante le comunicazioni ogni Consigliere può intervenire su ogni singolo argomento.
4. L'ordine di trattazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno può essere modificato e due o più argomenti possono essere riuniti per la trattazione congiunta senza pregiudicare le distinte votazioni, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei componenti il Consiglio si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza e senza discussione alcuna.
5. Per la durata degli interventi si farà riferimento a quanto stabilito al successivo art. 63.

#### **ART. 52 - DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta eccezion fatta per le situazioni di cui ai commi seguenti.
2. Per le proposte che non siano oggetto di deliberazioni definitive e non impegnino il bilancio comunale, ma che abbiano come fine una semplice manifestazione di volontà e di orientamento da parte del Consiglio Comunale, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.
3. Esse vengono presentate in sede di comunicazioni e discusse nel rispetto dei tempi regolamentari.
4. Ove tali proposte si concretizzassero in proposte di deliberazione, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva previa iscrizione all'ordine del giorno.
5. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.
6. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza dei quali sia venuta a conoscenza a seduta iniziata.

#### **ART. 53 - NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE**

1. Terminata la illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che hanno richiesto di intervenire.
2. Al termine della discussione ovvero se nessun Consigliere chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Capogruppo ha diritto a due interventi; gli altri Consiglieri possono intervenire una volta sola.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali, sospensive e incidentali, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori.
5. Non sono ammessi dopo la discussione generale interventi sulle singole parti della proposta.
6. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, al termine dell'intervento del Consigliere iscritto a parlare.

7. A chiusura di dibattito essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle proposte presentate in sede di discussione.
8. Tutti gli interventi di cui sopra devono rispettare i limiti temporali di cui al successivo art. 63.

#### **ART. 54 - EMENDAMENTI**

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni richieste in relazione alle proposte depositate; essi sono possibili sino al termine della discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere presentati al Sindaco per iscritto; essi possono essere anche presentati oralmente nel corso della seduta e dettati a verbale per il Segretario.
3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originaria; si votano prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

#### **ART. 55 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE, SOSPENSIVA E INCIDENTALI**

1. La questione pregiudiziale si verifica quando si ritiene che un argomento non debba essere trattato.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. La questione incidentale si ha quando non ricorre una delle due precedenti fattispecie.
4. Le questioni pregiudiziali possono essere proposte da un solo Consigliere esclusivamente prima dell'inizio della discussione di merito.
5. Le questioni sospensive o incidentali possono essere proposte da almeno 3 Consiglieri.
6. Tutte le questioni sollevate sono discusse e messe in votazione prima di proseguire la discussione di merito della proposta iscritta.
7. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese.
8. Non può essere posta una questione già precedentemente respinta.

#### **ART. 56 - FATTO PERSONALE**

1. Si intende per "fatto personale" una indebita valutazione sulla propria condotta o l'attribuzione di fatti non ritenuti veri o di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che interviene per fatto personale deve precisare in che cosa esso si concretizza; il Presidente decide circa la sussistenza del fatto. In caso di insistenza da parte del Consigliere richiedente, decide il Consiglio a maggioranza, con votazione palese e senza interventi.
3. La richiesta di intervento per fatto personale deve essere accordata immediatamente.
4. Possono rispondere all'intervenuto solo il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

#### **ART. 57 - DICHIARAZIONE DI VOTO**

1. Il Presidente, al termine degli interventi di tutti i Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, dopo la replica sua e del relatore dichiara chiusa la discussione.
2. A questo punto sono ammesse solo le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ogni Gruppo. In caso di dissenso dalla posizione del Gruppo, ogni Consigliere del Gruppo stesso ha diritto all'intervento per la propria personale dichiarazione di voto.
3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione, devono dichiarare la eventuale loro astensione indicandone i motivi, quando lo ritengano opportuno ovvero quando l'astensione è obbligatoria per precisa disposizione normativa.

#### **ART. 58 - TERMINE DELLA SEDUTA**

1. Le sedute si debbono chiudere di norma entro le ore 24.00 del giorno fissato nell'avviso di convocazione; tale termine potrà, anche in relazione agli argomenti rimasti da trattare, essere prorogato di 30 minuti senza che ciò comporti l'erogazione di una indennità aggiuntiva.
2. Quando il Consiglio sia convocato per più sedute già programmate, l'ora di chiusura della seduta viene stabilita dal Consiglio, su proposta del Presidente, in relazione anche agli argomenti rimasti non trattati.

3. Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso ne sia stata prevista la prosecuzione in giorni successivi già stabiliti, il Presidente, dopo aver ultimato la trattazione dell'affare in corso, sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
4. Ove non sia stata prevista e preordinata la prosecuzione, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio con le formalità di rito.
5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

## CAPO VII°

### INTERROGAZIONI E MOZIONI

#### ART. 59 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti concernenti l'attività del Comune o su temi relativi alla vita politica, sociale e culturale di interesse generale.
2. Le mozioni su fatti di particolare rilievo sono presentate almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio Comunale al Sindaco e vengono sottoposte alla Commissione dei Capigruppo prima della discussione in aula per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove ciò non sia possibile la discussione in aula può avvenire su vari testi proposti.
3. Le interrogazioni e le mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal Consigliere proponente; quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere trattate congiuntamente.
4. Le interrogazioni, al fine della trattazione nel corso di una seduta consiliare, debbono contenere espressa ed esplicita richiesta in tal senso: in mancanza, il Sindaco provvederà a rispondere per iscritto entro 20 giorni dalla data di registrazione della richiesta presso il protocollo.

Art. 60 modificato con del. del CC 76 / 19.12.03

#### ART. 60 - INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato; deve essere formulata in modo chiaro e conciso.
2. Nell'ipotesi di una richiesta di risposta in Consiglio Comunale, questa avverrà nel periodo compreso fra i 15 e i 45 giorni dalla data di arrivo della interrogazione al protocollo del Comune.
3. Diversamente il Sindaco o l'Assessore competente per materia saranno tenuti ad una risposta scritta nel termine massimo di giorni 20 dalla data di presentazione."

#### ART. 61 - DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI

1. La trattazione in Consiglio Comunale delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica fino all'esaurimento dell'ora riservata alle comunicazioni.
2. Nell'ipotesi che il Consigliere proponente non sia presente al momento della trattazione della sua interrogazione, questa si intende ritirata; in tale ipotesi dovrà essere fornita risposta scritta entro i successivi 20 giorni.
3. Le interrogazioni sono lette al Consiglio Comunale dal Presidente, il quale può dare personalmente la risposta ovvero può concedere la parola all'Assessore competente per materia.
4. Può replicare ad essa solo il Consigliere proponente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione, precisandone eventualmente i motivi; nell'ipotesi di più Consiglieri interroganti, la replica compete solo al primo firmatario.
5. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro possono essere trattate contemporaneamente; quelle attinenti argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta vengono trattate congiuntamente agli argomenti stessi.



## ART. 62 - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione concernente una materia di competenza del Consiglio Comunale; essa può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire alle conseguenti decisioni.
2. La mozione può avere lo scopo di formulare un voto generico circa i criteri seguiti o da seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere da parte dei Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunti dal Sindaco o dalla Giunta.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed al termine del dibattito impone sempre un voto deliberativo.
4. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati con l'osservanza delle norme generali del presente Regolamento.
5. La mozione d'ordine invece è il richiamo verbale inteso ad ottenere che siano osservate la legge e le disposizioni regolamentari nel modo di presentare, discutere e mettere in votazione una deliberazione. Il Presidente, sentito il parere del Segretario Comunale, decide se il richiamo debba intendersi giustificato e quindi da accogliersi e provvede di conseguenza.

## ART. 63 - DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Durante la trattazione degli argomenti di cui agli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, e 62, la durata degli interventi sarà così disciplinata:

### BILANCIO, REGOLAMENTI, PIANI URBANISTICI, PIANI-PROGRAMMA

Capogruppo o altro Consigliere delegato

- primo intervento 30 minuti

- secondo intervento (replica) 5 minuti

Altro Consigliere 10 minuti

Sindaco o Assessore 30 minuti

La relazione illustrativa e la replica finale del Sindaco o dell'Assessore non hanno limiti.

### ALTRI ARGOMENTI

Capogruppo o altro Consigliere delegato

- primo intervento 15 minuti

- secondo intervento (replica) 5 minuti

Altro Consigliere 5 minuti

Sindaco o Assessore 15 minuti

La relazione illustrativa e la replica finale del Sindaco o dell'Assessore non hanno limiti.

### DICHIARAZIONE DI VOTO

Un Consigliere per Gruppo 5 minuti

Consigliere dissenziente 5 minuti

## CAPO VIII°

## LE VOTAZIONI

### ART. 64 - FORME DI VOTAZIONE

1. Le votazioni possono essere:

a) **PALESI**: in ogni caso con la sola eccezione di cui al punto b).

Nell'ipotesi di nomine di Consiglieri Comunali in rappresentanza dell'Amministrazione in seno a Commissioni, Organismi od Enti, la votazione avviene in forma palese per alzata di mano sulla proposta complessiva solo nell'ipotesi di unitarietà di designazioni.

In caso contrario la votazione avviene per appello nominale.

b) **PER SCHEDE SEGRETE**: in tutti i casi in cui vi siano implicazioni sulle capacità e qualità delle persone. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2. Non può farsi mai ricorso a votazione di ballottaggio se non nelle ipotesi previste specificatamente dallo Statuto e/o da una legge.

### **ART. 65 - VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO**

1. Quando la votazione avviene in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano ovvero per alzata e seduta ovvero per appello nominale.
2. Il Presidente pone in votazione la proposta di provvedimento, previo accertamento di eventuali astensioni, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari.
3. Ricontrato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori nominati all'inizio di seduta, il Presidente ne proclama il risultato.
4. I Consiglieri che intendono astenersi debbono espressamente dichiararlo prima della votazione affinché il nominativo sia annotato nel verbale.
5. Nel verbale debbono essere indicati anche i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro il provvedimento proposto.

### **ART. 66 - VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE**

1. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso in cui essa sia disposta dal Presidente o venga espressamente richiesta da almeno 3 Consiglieri Comunali e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
2. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
3. Nell'ipotesi di votazione per appello nominale il Presidente deve esplicitare chiaramente il significato del voto "SI" e del voto "NO".
4. Il Segretario procede all'appello ed i Consiglieri rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione viene riscontrato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.

### **ART. 67 - ORDINE DELLE VOTAZIONI PALESI**

1. Per ogni argomento l'ordine delle votazioni viene così determinato:
  - a) - la votazione su questioni pregiudiziali che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
  - b) - la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi sulla stessa il Presidente, un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni Gruppo;
  - c) - la votazione su una questione incidentale si effettua immediatamente al termine della stessa nel rispetto di quanto disposto al punto precedente;
  - d) - le proposte di emendamento di votano nel seguente ordine:
    - emendamenti soppressivi
    - emendamenti modificativi
    - emendamenti aggiuntivi
  - e) - per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, a richiesta di almeno 5 consiglieri presenti di votazione per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo originario;
  - f) - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e/o modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità alle decisioni sugli emendamenti e sulle modifiche.
2. Quando per gli schemi di provvedimenti depositati non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione si intende avvenuta sul testo proposto e depositato.
3. Ogni proposta comporta distinta votazione.
4. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
  - a) - per quanto attiene i Regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentano o intendano presentare proposte di modifica o di emendamento. Discusse e votate separatamente tali proposte, il Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
  - b) - per quanto attiene i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli, così come presentate dai Consiglieri.

Concluse tali votazioni vengono posti in votazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni conseguenti alla preliminare approvazione di eventuali modifiche.

#### ART. 68 - VOTAZIONI SEGRETE

1. Quando sia prescritto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede e precisamente:
  - a) le schede debbono essere in bianco, con timbro del Comune, tutte uguali per colore, tipo e formato, prive di abrasioni e pieghe che possano costituire segni di riconoscimento,
  - b) ciascun Consigliere scrive sulla scheda in ordine verticale i nomi di coloro che si vogliono nominare nel numero massimo di volta in volta prescritto; ovvero, quando trattasi di proposta concordata, ogni Consigliere scrive "SI" nell'ipotesi di voto favorevole alla nomina delle persone proposte dal Sindaco o "NO" se trattasi di voto contrario a tale proposta; le schede contenenti indicazioni diverse sono nulle.
2. I nominativi scritti sulla scheda in numero superiore al consentito si considerano come non scritti a partire dal primo nominativo in eccesso.
3. Quando la legge, lo Statuto o il Regolamento stabiliscono una rappresentanza predeterminata delle maggioranze o delle minoranze e non siano precisate espressamente la modalità di votazione, non è richiesta per la elezione la maggioranza assoluta e si intende eletto anche chi abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.
4. Nell'ipotesi di votazione di nominativi che possano creare difficoltà per omonimia, i Consiglieri dovranno indicare sulla scheda di votazione oltre al cognome anche il nome e l'indirizzo.
5. I Consiglieri che votano scheda bianca, non iscrivendo alcun nominativo, sono computanti fra i votanti.
6. I Consiglieri che intendono astenersi debbono fare espressa dichiarazione a verbale in tal senso e debbono allontanarsi momentaneamente dall'aula.
7. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti redigendone apposito verbale e comunica al Consiglio il risultato.
8. Nell'ipotesi di irregolarità della votazione e comunque quando il numero dei voti non coincide con il numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone immediatamente la ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale di seduta nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

#### ART. 69 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri votanti; se il numero dei consiglieri presenti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da un numero uguale alla metà dei Consiglieri votanti arrotondata all'unità superiore.
2. Quando la legge od altra fonte normativa prescrivano un "quorum" diverso, la deliberazione si intende approvata quando viene conseguito il "quorum" richiesto.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto vengono calcolati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ("quorum strutturale"), ma non nel numero dei votanti; i nominativi degli astenuti debbono essere annotati nel verbale di seduta.
4. Nell'ipotesi di votazione segreta, le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Per le votazioni palesi in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
6. Salvo nei casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nel corso della stessa seduta. Essa può essere riproposta solo in una successiva adunanza.
7. Dopo la proclamazione dell'esito della votazione, il Presidente conclude l'intervento annunciando se la proposta sia stata approvata o meno.
8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
9. Nelle votazioni palesi nel verbale debbono essere iscritti anche i nominativi dei Consiglieri astenuti e dei Consiglieri contrari alla proposta.



## **ART. 70 - DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI**

1. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcun Consigliere di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.
2. Sono invece consentiti brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento solo se relativi alla modalità della votazione in corso.

## **CAPO IX°**

### **LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

#### **ART. 71 - COMPETENZE ~~VENI ULTIMA PAGINA~~**

1. Appartengono alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso attribuiti espressamente dallo Statuto e dalla legge n. 142/1990.
2. Le deliberazioni adottate con carattere di urgenza dalla Giunta sono iscritte per la ratifica all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla loro adozione e comunque non oltre 30 giorni dalla adozione stessa.

#### **ART. 72 - APPROVAZIONE**

1. Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo proposto in votazione.
2. Quando non vi sia discussione o non vengano formulate proposte di modifica, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione depositato agli atti, che viene dato per letto.
3. Quando si faccia luogo alla approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio nella loro stesura definitiva prima della votazione.
4. Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti meramente formali che non comportano modificazioni della parte dispositiva, il Segretario vi provvede in sede di stesura del verbale di seduta.

#### **ART. 73 - REVOCA E MODIFICA DI UN PROVVEDIMENTO**

1. Il Consiglio Comunale, in via di autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi.
2. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di integrarli, di modificarli e di sostituirli con altri ritenuti più idonei e rispondenti al pubblico interesse e ciò soprattutto quando si verificano fatti nuovi.
3. Le deliberazioni del Consiglio che comportino modifica o revoca di un precedente provvedimento non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca con precisazione del numero, della data e dell'oggetto del provvedimento sottoposto a modifica o revoca.

## **CAPO X°**

### **I VERBALI DELLE ADUNANZE**

#### **ART. 74 - REDAZIONE**

1. I verbali delle singole deliberazioni, il cui complesso forma il verbale delle adunanze, costituiscono atti pubblici validi a documentare la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Comunale, salvo i casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni, è responsabile della redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari, che saranno interamente registrate su nastro magnetico. Tali registrazioni saranno conservate presso l'archivio comunale.
3. Qualora l'impianto di registrazione non fosse disponibile per qualsiasi motivo prima delle sedute consiliari ovvero fosse soggetto a guasti o a malfunzionamenti nel corso di una seduta, il Segretario curerà la redazione dei processi verbali operando una sintesi della stessa.

## **ART. 75 - CONTENUTO**

1. I verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare riportando:
  - a) il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione;
  - b) il numero dei Consiglieri astenuti dalla votazione;
  - c) il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta;
  - d) il nominativo dei Consiglieri astenuti e/o contrari;
  - e) le modalità e le forme di seduta e di votazione su ogni proposta;
  - f) gli interventi dei Consiglieri in termini sintetici; gli interventi vanno riprodotti per intero solo se presentati per iscritto e se ne viene fatta richiesta di inclusione nel verbale da parte del Consigliere interessato.
2. Non vanno riportate nel verbale dichiarazioni ingiuriose, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie, eccezion fatta per i casi in cui un componente del Consiglio che si ritenga offeso non ne faccia espressa richiesta in tal senso; in tale ipotesi va annotato anche il nominativo del Consigliere richiedente.

## **ART. 76 - FIRMA DEI VERBALI**

1. I verbali delle adunanze consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale, il quale attesta l'esattezza e l'autenticità delle deliberazioni, fatte salve le rettifiche e le precisazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e di approvazione nel corso della seduta consiliare successiva.

## **ART. 77 - DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE**

1. I verbali delle deliberazioni di Consiglio Comunale sono depositati a disposizione dei Consiglieri per il tempo corrispondente alla loro affissione all'Albo Pretorio.
2. In sede di approvazione di verbali di sedute precedenti, gli stessi vengono dati per letti, salvo espressa richiesta contraria da parte di un Consigliere, che dovrà individuare l'atto consiliare oggetto, solo per la parte della discussione e/o per la dichiarazione di voto, di proposta di rettifica o di modificazione.
3. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve formulare esattamente i termini di quanto intende che venga cancellato od inserito a verbale. Nel formulare la rettifica non è consentito in alcun modo rientrare nella discussione del merito dell'affare.
4. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa; se non vi sono manifestazioni contrarie, la proposta si considera approvata.
5. Delle proposte di rettifica e di integrazione accolte si prende atto nel verbale della seduta in corso.
6. Il deposito dei verbali delle sedute consiliari avviene nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.


## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 78 - DIFFUSIONE**

1. Una copia del presente Regolamento, durante le sedute consiliari, deve essere lasciato in aula a disposizione dei Consiglieri Comunali per la consultazione.
2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco a tutti i Consiglieri neo eletti in occasione della notifica della avvenuta elezione.
3. Deve esserne inviata copia ai Revisori del Conto, al Difensore Civico e agli Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società ai quali il Comune partecipa.

### **ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Si intendono di conseguenza abrogate tutte le norme regolamentari, consuetudinarie che non risultino più compatibili o siano in contrasto con il presente Regolamento.



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 17 del 7.6.95

regolamento



#### **ART. 15 - NOMINE ED INCARICHI**

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sono di competenza esclusiva del Sindaco.
2. I Consiglieri nominati quali rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in virtù di espresse norme legislative e/o regolamentari, debbono presentare annualmente una dettagliata relazione al Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può incaricare con apposito atto deliberativo uno o più consiglieri di riferire su oggetti, di competenza del Consiglio Comunale, che esigano indagini od esami speciali. L'incarico si intende concluso alla produzione di una relazione, che, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, viene letta al Consiglio stesso, che ne terrà conto per l'adozione dei conseguenti atti deliberativi, senza peraltro restare vincolato alle conclusioni della stessa.
4. Nell'ambito delle materie non oggetto di formale delegazione agli Assessori, il Sindaco può avvalersi della collaborazione di singoli Consiglieri Comunali.
5. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri Comunali si avvalgono degli uffici e servizi del Comune, senza creare turbative alla ordinaria attività degli stessi.

#### **ART. 16 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO**

1. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto può conferire delega per le funzioni previste dall' art. 10 e dell' art. 38 della legge n. 142/1990 ad un Consigliere Comunale.
2. Nel provvedimento, sottoscritto per accettazione dall'interessato, sono indicate le funzioni delegate.
3. La revoca può essere disposta in qualsiasi momento senza motivazione alcuna ed è efficace dalla data di notifica all'interessato del relativo provvedimento.

#### **ART. 29 - COSTITUZIONE**

1. Per argomenti di particolare importanza e rilevanza di carattere tecnico amministrativo il Consiglio Comunale può nominare dei Gruppi di lavoro i cui componenti possono essere scelti anche fra cittadini non consiglieri particolarmente qualificati in relazione al compito attribuito al gruppo stesso.

#### **ART. 71 - COMPETENZE**

1. Appartengono alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso attribuiti espressamente dallo Statuto e dalla legge n. 142/1990.
2. Le deliberazioni adottate con carattere di urgenza dalla Giunta nei termini di cui al 3° comma dell' art. 32 della legge 142/1990 sono iscritte per la ratifica all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla loro adozione e comunque non oltre 60 giorni dalla adozione stessa, a pena di decadenza.